

N. 8— aggiornato al 23.09.2025

FOGLIO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

COSVIM — Consorzio Sviluppo Impresa

- Sede legale in: **Porto San Giorgio (FM), 63822, Lungomare Gramsci Nord,1**
- telefono: **0734 - 674573** - fax: **0734 - 672952**
- E-mail: **cosvim@cosvim.eu**- PEC: **cosvim@legalmail.it** - sito internet: **www.cosvim.eu**
- Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Fermo Codice Fiscale n. **90015440440**
- Numero di iscrizione all'apposita sezione dell'elenco della Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B. ai sensi dell'art. 155, comma 4, T.U.B.: **28745**

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:

- nome:
- indirizzo: **LUNGOMARE GRAMSCI NORD, 1 63822, PORTO SAN GIORGIO (FM)**
- telefono: - e-mail:

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di **Cosvim Confidi** consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento delle imprese socie/clienti da parte di Banche convenzionate.

La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Consorziato configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Nel caso in cui il Consorziato (ossia, il debitore principale) risulti **inadempiente**, il soggetto finanziatore procederà all'escussione del debito nei confronti del Confidi sulla base delle regole stabilite dalle Convenzioni in vigore in proporzione alla percentuale garantita dal Confidi stesso. Una volta escussa la garanzia il Confidi viene surrogato nei diritti della Banca nei confronti del debitore principale e può richiedere la restituzione di quanto pagato al Consorziato stesso, ovvero ai suoi garanti o aventi causa. La garanzia prestata dal Confidi, essendo garanzia avente scopo mutualistico è da considerarsi per separata e distinta dalle altre eventuali fidejussioni richieste dalle Banche garantite al fine di ottenere il finanziamento e, pertanto, può essere fatta valere solo dalla Banca garantita e non da altri soggetti che prestino proprie garanzie personali.

BENEFICIARI DELLA GARANZIA: Consorziati del COSVIM ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto.

MISURA DELLA GARANZIA: Garanzia concedibile dal 5% all'80% del finanziamento garantito.

IMPORTO MASSIMO GARANTIBILE: stabilito dalle singole Convenzioni vigenti con i soggetti finanziatori.

DURATA: stabilita dalle singole Convenzioni vigenti con i soggetti finanziatori.

SOGGETTI FINANZIATORI: Banche e Intermediari Finanziari convenzionati con il Cosvim: **Intesa San Paolo s.p.a.; Artigiancassa s.p.a./BNP Paribas/Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.; Banco Marchigiano Credito Cooperativo; Banca del Piceno Credito Cooperativo società cooperativa; Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a.; Banca Popolare di Bari s.p.a.**

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA:

A) Compensi per diritti di segreteria: Vengono calcolati sulla base dell'importo del finanziamento richiesto, da versarsi al Confidi, al momento della richiesta di garanzia, ai fini dell'inizio dell'istruttoria della pratica: con tali somme viene remunerata l'attività di analisi del merito creditizio e presentazione dell'azienda, documentata da apposita Relazione che verrà consegnata al cliente anche in caso di delibera negativa della garanzia, nonché vengono rimborsate le "spese vive" che il Confidi sostiene ai fini dell'adozione della delibera di garanzia; pertanto le somme versate a tale titolo non potranno in nessun caso essere rimborsate, né in caso di delibera negativa della garanzia da parte degli Organi Direttivi del Confidi, né in caso di delibera negativa da parte della Banca finanziatrice, nonostante la delibera della garanzia del Confidi.

Qualora il richiedente non invii il prospetto riepilogativo presentato con la delibera di garanzia sottoscritto per accettazione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento, la richiesta di garanzia è da intendersi per rinunciata e nel

caso successivamente si intenda attivare la prestazione della garanzia, si renderà necessario riavviare una nuova procedura istruttoria sostenendo le relative spese.

Esempio:

Per una richiesta di garanzia per ottenere un finanziamento chirografario di € 50.000,00 con piano di ammortamento mensile a 60 mesi per una PMI con sede nella Provincia di Ancona il compenso per diritti di segreteria è calcolato come segue:

- **Diritti di segreteria:** € 450,00 da corrispondere a COSVIM – Consorzio Sviluppo Impresa;

B) Quota consortile Cosvim (una tantum al momento dell'iscrizione al Confidi): **€ 250,00**

La quota consortile viene sottoscritta al momento della richiesta di garanzia (qualora il richiedente non sia già consorziato) e liberata al momento della ammissione al Consorzio deliberata dal Consiglio Direttivo della stessa. Ai sensi dell'art. 13 c. 18 legge 326/2003 e dell'art. 5 dello Statuto tale quota **non è rimborsabile** nei casi di: recesso, esclusione, morte, decadenza del consorziato e nei casi di liquidazione e scioglimento del Consorzio. La sottoscrizione e liberazione della quota consortile, nonché il mantenimento dei requisiti stabiliti dall'art. 4 dello Statuto è condizione necessaria per la prestazione della garanzia. La perdita dei requisiti di consorziato in costanza di finanziamento, non permette la prestazione di nuove garanzie a favore del medesimo consorziato, mentre non determina il venir meno della garanzia concessa quando tali requisiti erano presenti, con tutte le conseguenze previste dal Contratto di Garanzia e dalle Convenzioni vigenti.

C) Contributi a fondo rischi: rappresenta il **corrispettivo richiesto per la prestazione della garanzia** e viene calcolato sulla base del grado di rischio che il Confidi si assume con la prestazione della garanzia, il quale è determinato insindacabilmente dagli Organi Direttivi del Confidi tenendo conto: dell'importo del finanziamento richiesto; della tipologia di finanziamento richiesto e della relativa durata; del costo del denaro applicato sulla Regione di appartenenza del richiedente; del grado di rischio (Indice di Sofferenza) espresso nella Regione di appartenenza del richiedente; dell'Indicatore Sintetico di Rischio (Insir); della percentuale di garanzia decisa dal Cosvim; dalla presenza di altre garanzie personali o reali accessorie al finanziamento richiesto, dell'entità del deposito cauzionale di garanzia deliberato dal Cosvim. Tali somme, essendo **la remunerazione del rischio assunto** che viene impiegata per il mantenimento del patrimonio del Confidi offerto in garanzia di tutti i finanziamenti e a favore di tutte le Banche Convenzionate nei Fondi Rischi costituiti presso ciascuna Banca, ed essendo richieste anche in esecuzione dell'art. 5 dello Statuto, **non saranno in nessun caso rimborsate all'estinzione della garanzia ovvero alla cessazione del rapporto consortile**, anche in caso di eventuale estinzione anticipata del finanziamento rispetto al piano di ammortamento originario e in caso di utilizzo di fidi solo per frazioni di anno. In caso di mancato versamento di tali somme, la garanzia se prestata è da intendersi per decaduta e/o revocata.

Per i finanziamenti a medio/lungo termine il contributo fondo rischi viene corrisposto *una tantum* al momento dell'erogazione. Si precisa che in caso di modificazione del grado di rischio assunto dipendente dalla modificazione del piano di ammortamento che determini un allungamento della durata del finanziamento, ovvero nel caso modificazione delle altre garanzie personali o reali accessorie al finanziamento richiesto, ovvero per la sopravvenienza di altri fatti ritenuti rilevanti, ad insindacabile valutazione degli Organi Direttivi del Confidi, potrà essere richiesta una ulteriore somma una tantum a titolo di integrazione del contributo medesimo.

Esempio:

Per una richiesta di garanzia al 50% per ottenere un finanziamento chirografario di € 50.000,00 con piano di ammortamento mensile a 60 mesi per una PMI con sede nella Regione Marche i contributi a fondo rischi potranno variare da un **minimo** di € 1.750,00 (rating AA+) e un **massimo** di € 2.750,00 (rating B) che vengono accreditati contestualmente all'erogazione del finanziamento garantito

Per le altre linee di credito a scadenza o a revoca dopo il primo **versamento contestuale alla erogazione** del fido e/o alla data della delibera di rinnovo della Banca, le trattenute **successive verranno effettuate annualmente** a partire dalla erogazione e/o dalla data di delibera di rinnovo, con disposizione di addebito permanente che espressamente si autorizza sul c/c bancario oggetto del fido stesso. Si precisa che in sede di revisione periodica della linea di credito a revoca, in caso di modificazione del grado di rischio assunto dipendente dalla modificazione delle altre garanzie personali o reali accessorie al finanziamento richiesto, ovvero per la sopravvenienza di altri fatti ritenuti rilevanti, ad insindacabile valutazione degli Organi Direttivi del Confidi, potrà essere richiesta una ulteriore somma periodica a titolo di integrazione del contributo medesimo. Qualora all'estinzione della garanzia risulti un credito del Confidi per il mancato versamento dei contributi consortili, le somme non versate potranno essere compensate con le somme trattenute a titolo di deposito cauzionale di garanzia.

Esempio:

Per una richiesta di garanzia al 50% per ottenere un fido di c/c di € 50.000,00 con scadenza 18 mesi dalla concessione per una PMI con sede nella Regione Marche i contributi a fondo rischi potranno variare da un **minimo** di € 1.125,00 (rating AA+) e un **massimo** di € 1.750,00 (rating B): somma che viene accreditata **al momento della messa a disposizione** del fido **e dopo 1 anno** da tale data, ovvero alla data indicata nella Lettera di Garanzia e dopo 1 anno da tale data, tramite disposizione di accredito permanente su c/c che il cliente autorizza ad effettuare.

D) Deposito cauzionale di garanzia: Viene calcolato dal Confidi in sede di deliberazione della garanzia e corrisposto direttamente dalla Banca garantita, quale parte del finanziamento erogato, *una tantum* al momento dell'erogazione stessa: rappresenta una somma di denaro che il Confidi trattiene a titolo di limitazione del rischio assunto con la delibera di garanzia. In caso di mancato versamento di tali somme, la garanzia se prestata è da intendersi per decaduta e/o revocata. Tale somma **sarà restituita trascorsi 6 mesi dalla richiesta scritta**, successivamente a quando, con la **estinzione regolare** del finanziamento e la **formale dichiarazione liberatoria dal'impegno di firma proveniente dalla Banca garantita**, la garanzia si estingue.

Il deposito cauzionale potrà essere restituito, nel caso in cui il cliente abbia in corso altri rapporti garantiti anche con diversi soggetti finanziatori, previa delibera motivata del Consiglio Direttivo del Confidi, nella misura in cui e condizione che il cliente dimostri la regolarità dello svolgimento dei suddetti rapporti e lo stesso non sia esteso a garanzia dei predetti finanziamenti e il Consiglio Direttivo valuti non aumentato il grado di rischio dei finanziamenti in essere.

In caso di inadempimento del finanziamento garantito ovvero di inadempimento di altri finanziamenti precedenti o successivi conclusi con la garanzia del Confidi anche a favore di diversi soggetti finanziatori, il Confidi è autorizzato ad utilizzare il deposito cauzionale di garanzia per il pagamento della garanzia e, in tal caso, qualora il pagamento della garanzia sia superiore al deposito cauzionale, nulla potrà essere restituito; **qualora l'esposizione derivante dall'inadempimento venga sanata dopo la revoca del finanziamento, ovvero venga sanata a seguito dell'intervento del Confidi cosicché il pagamento della garanzia sia inferiore al deposito cauzionale di garanzia**, potrà essere restituita la quota eccedente, **decurtata di una somma non inferiore ad € 250,00 e determinata dal Consiglio Direttivo sulla base della concreta attività svolta nella gestione della garanzia.**

Il deposito cauzionale non potrà essere restituito, anche se il finanziamento è estinto regolarmente, qualora sia eccezionalmente necessario trattenere il deposito ad integrazione del FONDO RISCHI complessivo in essere presso la Banca in virtù della Convenzione che il richiedente espressamente accetta ed approva, prima che avvenga il pagamento di tutte le garanzie in essere presso la Banca e solo proporzionalmente alla disponibilità del Fondo Rischi medesimo rimanente dopo il pagamento di tali garanzie.

In caso di estinzione anticipata dei finanziamenti o di chiusura non regolare delle linee di credito garantite, qualora il soggetto garantito sia sottoponibile alla disciplina di cui al Titolo V del d.lgs. 12-01-2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), il deposito cauzionale potrà essere restituito solo allo spirare dei **termini indicati dagli articoli 164 comma 1 e 166 comma 1 lett. b) e comma 2 d.lgs. 14/2019** in quanto le estinzioni sopra citate rappresentano pagamenti revocabili o inefficaci ai fini della determinazione dei passivi fallimentari e, pertanto le Banche garantite, possono essere condannate a restituire quanto percepito, e richiedere al Confidi, pro quota di garanzia, di restituire la sua parte: in tali casi, pertanto il rischio assunto dal Confidi con la sua delibera può dirsi cessato solo allo spirare dei termini sopra indicati.

In ogni caso, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale di garanzia è necessario inoltrare esplicita richiesta scritta. La mancata richiesta di restituzione del deposito cauzionale entro dieci anni dalla estinzione del finanziamento garantito, comporta la prescrizione del diritto alla restituzione e, pertanto, nulla dovrà essere restituito.

Ogni deroga alla restituzione del deposito cauzionale stabilita dal Contratto, dovrà essere **insindacabilmente** deliberata dal Consiglio Direttivo, sulla base di una motivata richiesta scritta, corredata da idonea documentazione. Al fine di svolgere l'attività istruttoria e deliberativa necessaria per autorizzare la deroga, viene riconosciuto al Confidi a titolo di **"rimborso spese per restituzione in deroga"** una somma, trattenuta dal deposito cauzionale stesso e così determinata:

- Restituzione prima del termine in caso di estinzione regolare: **€ 100,00;**
- Restituzione prima del termine in caso di estinzione non regolare fino ad € 5.000,00: **€ 150,00;**
- Restituzione prima del termine in caso di estinzione non regolare oltre € 5.000,00: **€ 200,00.**

Tali importi saranno riconosciuti anche nel caso di autorizzazione alla restituzione parziale del deposito cauzionale anche con la garanzia ancora in essere.

E) Spese gestione escussione:

Qualora si verifichi l'inadempimento del finanziamento garantito, il Confidi avrà diritto di regresso e, pertanto potrà richiedere al soggetto inadempiente, ai suoi aventi causa e ai suoi eventuali garanti la somma escussa dalla Banca, maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale decorrente dalla data di escussione e di una somma a titolo **"spese**

gestione escussione" non inferiore ad € 250,00 e determinata dal Consiglio Direttivo sulla base della concreta attività svolta nella gestione dell'escussione della garanzia, oltre, se sostenute, le spese legali per il recupero del credito e ogni altro onere necessario. Qualora l' inadempimento sia minore del deposito cauzionale di garanzia prestato, il Confidi imputerà le "spese gestione escussione" e gli altri oneri, al deposito cauzionale di garanzia non impiegato per l'escussione della garanzia, che in tal caso, potrà essere restituito solo nella somma rimanente

F) Spese gestione garanzia:

Nei soli casi di **garanzia prestata a valere su Fondi pubblici di controgaranzia**, il Consiglio Direttivo può stabilire, che il richiedente versi una somma determinata a titolo di "**spese gestione garanzia**" che costituisce il **compenso delle attività istruttorie ulteriori necessarie per il monitoraggio del finanziamento garantito e per il mantenimento della controgaranzia pubblica e che viene stabilita sulla base dell'importo e della durata del finanziamento richiesto.**

Per i finanziamenti a medio/lungo termine le spese gestione garanzia vengono corrisposte *una tantum* al momento dell'erogazione.

Per le altre linee di credito a scadenza o a revoca dopo il primo versamento, contestuale alla erogazione del fido e/o alla data della delibera di rinnovo della Banca, le trattenute successive verranno effettuate annualmente a partire dalla erogazione e/o dalla data di delibera di rinnovo, con disposizione di addebito permanente che espressamente si autorizza sul c/c bancario oggetto del fido stesso.

Trattandosi di compensi per servizi svolti a favore del cliente le somme corrisposte a titolo di "Spese gestione garanzia" non potranno in nessun caso essere rimborsate e il mancato versamento delle stesse determina la decadenza e/o la revoca della garanzia prestata.

Esempio:

Per una richiesta di garanzia al 50% per ottenere un finanziamento chirografario di € 50.000,00 con piano di ammortamento mensile a 60 mesi le Spese gestione garanzia saranno di € **1.750,00** che vengono accreditate contestualmente all'erogazione del finanziamento garantito

Esempio:

Per una richiesta di garanzia al 50% per ottenere un fido di c/c di € 50.000,00 con scadenza 18 mesi dall'erogazione per una PMI le Spese gestione garanzia saranno di € **1.125,00**: somma che viene accreditata al momento della messa a disposizione del fido e dopo 1 anno da tale data, ovvero alla data indicata nella Lettera di Garanzia e dopo 1 anno da tale data, tramite disposizione di accredito permanente su c/c che il cliente autorizza ad effettuare

G) Condizioni dei finanziamenti garantiti: Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti garantiti viene calcolato con uno "spread" su tasso fisso o variabile (IRS o Euribor), convenzionato e differenziato in relazione al soggetto finanziatore, al rating applicato al richiedente, e allo specifico prodotto garantito. Si precisa che la determinazione del tasso di interesse e le altre condizioni economiche dei finanziamenti garantiti **sono di competenza esclusiva del soggetto finanziatore** e possono subire variazioni rispetto a quanto indicato nei preventivi.

H) Ulteriori garanzie: per la concessione dei finanziamenti garantiti il Cosvim o la Banca potranno richiedere di acquisire distinte ed ulteriori garanzie personali, quali fidejussioni, pegni, ipoteche, cessioni del credito in garanzia, ecc. La garanzia prestata dal Confidi, essendo garanzia avente scopo mutualistico è da considerarsi per separata e distinta dalle altre eventuali fidejussioni richieste dalle Banche garantite al fine di ottenere il finanziamento e, pertanto, può essere fatta valere solo dalla Banca garantita e non da altri soggetti che prestino proprie garanzie personali.

Le somme di cui ai punti B), C) e F) sopra indicate verranno accreditate al Confidi direttamente dal soggetto finanziatore, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione tra gli stessi in vigore.

Il richiedente, oltre le somme sopra indicate, non avrà alcun obbligo di corrispondere qualsivoglia tipo di compenso a favore di soggetti terzi non espressamente indicati sopra, che lo abbiano per qualunque ragione messo in contatto con COSVIM - Consorzio Sviluppo Impresa o che abbiano in qualche modo procurato o agevolato tale relazione.

Agevolazioni per interventi di controgaranzia e riassicurazione Fondi Pubblici

FONDO	A)	B)	C)	D)	E)	F)
FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI	SI	SI	MLT riduzione dal 3,30% al 5,20% BT riduzione dal 7,44% al 11,36%	SI	SI	NO
FONDO LEGGE DI STABILITÀ	SI	SI	NO	SI	SI	SI

FONDO CREDITO FUTURO MARCHE	SI	SI	MLT riduzione dal 3,30% al 5,20% con un massimo applicabile di 0,60% annuo dell'importo garantito	SI	SI	NO
-----------------------------	----	----	---	----	----	----

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Convenzione: La prestazione della garanzia, nonché i tassi di interesse e le altre condizioni economiche praticate al tipo di finanziamento richiesto sono regolate da apposite Convenzioni tra Confidi ed Istituto di Credito, le quali sono disponibili alla consultazione del cliente presso la sede del Confidi, previa richiesta di appuntamento. Con la sottoscrizione del contratto per la prestazione di garanzia, il richiedente espressamente dichiara di conoscere ed accettare tutte le norme contenute nelle sopra citate Convenzioni.

Recesso: Il richiedente ha diritto di recedere dalla garanzia del Confidi senza il pagamento di alcun contributo ad eccezione dei compensi per diritti di segreteria, fino al momento della erogazione del finanziamento. Dopo l'erogazione del finanziamento il richiedente può solo rinunciare alla garanzia del Confidi e in tal caso il Confidi tratterà gli importi dei contributi consortili già accreditati, mentre con riferimento al deposito cauzionale, esso sarà restituito con le modalità indicate alla lettera C) del paragrafo precedente.

Procedure di Reclamo: In caso di contestazioni il richiedente può presentare il proprio reclamo scritto tramite raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente (anche elettronico o informatico) presso la sede del Confidi, Ufficio "Risk Management & Compliance – Ufficio Legale", il quale si impegna a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancata o insoddisfacente risposta, il richiedente può presentare ricorso all' Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.) previsto dall'articolo 128- bis del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993 n. 385 (testo unico bancario) riguardante i meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, al quale il Confidi ha aderito in data 23/09/2009. Le condizioni per l'accesso, e la Guida Pratica per l'accesso all'A.B.F., sono a disposizione presso la sede del Confidi, Ufficio "Risk Management & Compliance – Ufficio Legale" o comunque disponibili sui siti www.cosvimconfidi.it e www.arbitrobancariofinanziario.it.¹

LEGENDA

- **Confidi:** si intende il Cosvim Consorzio Sviluppo Impresa.
- **Estinzione regolare:** si intende il pagamento dell'ultima rata del piano di ammortamento del finanziamento, ovvero la chiusura della linea di credito concessa, non allo scoperto, dai quali segua formale dichiarazione liberatoria dall'impegno di firma proveniente dall'Istituto Finanziatore. Viene equiparata l'ipotesi in cui la Banca rinunci espressamente alla garanzia ovvero il finanziamento garantito sia sottoposto a surroga di altro Istituto senza la presenza della garanzia.
- **Finanziamento:** si intende ogni linea di credito concessa al richiedente dall'Istituto Finanziatore a qualunque titolo e comunque denominato a breve, medio o lungo termine, a scadenza o a revoca.
- **Impresa:** si intende, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto del Cosvim, ogni unità produttiva regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, anche in sezioni speciali, compresi anche professionisti ed esercenti le professioni liberali e comprese anche le imprese agricole, i consorzi, ecc.
- **Inadempimento:** inadempimento alle obbligazioni del finanziamento garantito, **il quale comporti, la revoca del finanziamento da parte della Banca garantita, e/o l'escussione della garanzia prestata dal Confidi.**
- **Istituto Finanziatore:** si intende l'Istituto di Credito o altro Intermediario Finanziario autorizzato che, sulla base di apposita Convenzione con il Confidi, concede finanziamenti alle imprese al Confidi stesso.
- **Richiedente:** si intende l'impresa che presenti richiesta di garanzia di cui alla documentazione approvata dal Confidi.

Il presente Foglio Informativo è stato consegnato in data _____

(Timbro e Firma)

¹) Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Consorzio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Consorzio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.